

N. 1121/2019 R.Gen.Aff.Cont.



REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI NAPOLI
SEZIONE CIVILE

nella persona del Giudice Onorario dott.ssa [redacted], ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nella causa civile iscritta al numero [redacted]/2019 del Ruolo Generale Affari Contenziosi, avente ad oggetto **risarcimento danni** e vertente

TRA

[redacted] (C.F. [redacted]),
rappresentata e difesa come in atti

ATTRICE

E

[redacted]
in persona dell'amm.re p.t., rapp.to e difeso come in atti

- CONVENUTO

CONCISA ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO

Con atto di citazione ritualmente notificato, l'attrice citava in giudizio il convenuto chiedendo il risarcimento dei danni subiti in conseguenza di una caduta verificatasi il 05. [redacted].2017, alle ore 11.00 circa, mentre scendeva le scale condominiali, a causa di una lesione presente su un gradino della rampa di scale

P. 1121/2019 R.Gen.Aff.Cont. - 1656/2024 del 06/11/2024



che si presentava anche scivolosa.

Si costituiva il condominio convenuto il quale chiedeva respingersi la domanda in quanto infondata in fatto e diritto, chiedeva ed otteneva la chiamata in causa della propria compagnia assicuratrice, al fine di esser manlevato dalle conseguenze pregiudizievole derivanti dall'eventuale accoglimento della domanda, che poi non provvedeva ad effettuare.

Nel corso del giudizio, esperita la negoziazione assistita, sono state espletate le prove testimoniali ed è stata disposta una CTU medica.

In via preliminare, deve essere dichiarata la validità degli atti introduttivi e di costituzione delle parti, atteso che i medesimi consentono di individuare gli elementi costitutivi delle domande avanzate e delle difese ed eccezioni proposte.

In particolare, l'atto di citazione introduttivo del presente giudizio contiene, in modo adeguato, tutti gli elementi di identificazione del diritto azionato. In particolare, la nullità della citazione eccepita dal convenuto, deve essere senz'altro esclusa, dal momento che parte attrice, ha indicato in modo esaustivo i fatti costitutivi della pretesa azionata e le circostanze vevoli – secondo la prospettazione a sostegno della domanda proposta – a fondare la responsabilità del condominio per i fatti per cui è causa.

Nel merito, la domanda è fondata e deve essere accolta.

L'attrice intende illustrare la fondatezza dell'azione esercitata ravvisando una violazione dell'art. 2051 c.c. da parte del convenuto in conseguenza dell'omissione dell'obbligo di manutenzione della cosa in custodia.

Le scale condominiali costituiscono un bene di cui il convenuto condominio detiene la custodia. Trattandosi di un bene rispetto al quale il condominio ha responsabilità di custodia, è sufficiente che l'attore dimostri di aver patito un danno per effetto della cattiva manutenzione del bene detenuto dal convenuto, gravando su quest'ultimo il compito di provare il caso fortuito.

E' noto che l'art. 2051 c.c. prevede che il soggetto titolare dell'obbligo di custodia risponde del danno, salvo che dimostri il caso fortuito.

Il caso fortuito, tuttavia, secondo la dottrina e la giurisprudenza più accorte, non



causale autonoma rispetto alla sfera di azione del custode, deve avere i caratteri dell'imprevedibilità e dell'inevitabilità, i quali non ricorrono nel fatto che il custode può prevenire esercitando i poteri di vigilanza che gli competono" (Sez. 3, Sentenza n. 1655 del 27/01/2005 (Rv. 578778).

Oltre al fatto del terzo si può trattare anche del comportamento dello stesso danneggiato. Osserva la Corte di Cassazione che, "In tema di danno prodotto da cose in custodia, l'esclusiva condotta colpevole del danneggiato è equiparabile al caso fortuito ed esclude, pertanto, la responsabilità del proprietario della cosa, da cui il danno deriva, agli effetti sia dell'art. 2051 che dell'art. 2043 cod. civ. (Sez. 3, Sentenza n. 4308 del 26/03/2002 (Rv. 553279) v. Sez. 3, Sentenza n. 5578 del 09/04/2003 (Rv. 562024). Una ipotesi che ricorre, ad esempio, quando il danneggiato faccia un uso improprio della cosa. Tale uso improprio, appunto, costituisce caso fortuito. La giurisprudenza ha segnalato in proposito che il "dovere del custode di segnalare il pericolo connesso all'uso della cosa si arresta di fronte ad un'ipotesi di utilizzazione impropria la cui pericolosità sia talmente evidente ed immediatamente apprezzabile da chiunque, tale da renderla del tutto imprevedibile, sicché l'imprudenza del danneggiato che abbia riportato un danno a seguito di siffatta impropria utilizzazione integra il caso fortuito per gli effetti di cui all'art. 2051 cod. civ. (nel caso di specie un improvviso tuffo in piscina di un invitato ad una festa notturna all'interno di un complesso immobiliare); ancora si veda Sez. 3, Sentenza n. 8457 del 04/05/2004 (Rv. 572599) per un caso in cui la Corte ha escluso la responsabilità dell'ENEL per un palo della luce non a norma attribuendo all'iniziativa del danneggiato di salire per gioco sulla sommità del palo, in conseguenza della quale veniva colpito da una scarica elettrica, la caratteristica dell'imprevedibilità).

La prova del caso fortuito, in ogni caso, deve essere indiscutibilmente offerta dallo stesso custode (Sez. 3, Sentenza n. 10389 del 18/05/2005 (Rv. 581870) Sez. 3, Sentenza n. 5326 del 10/03/2005 (Rv. 580747); Sez. 3, Sentenza n. 6753 del 06/04/2004 (Rv. 571873).

Deve inoltre, chiarirsi che laddove si discuta di custodia di beni non



intrinsecamente pericolosi ed, anzi, privi addirittura di autonome caratteristiche dinamiche, può ritenersi sussistente un rapporto di causalità tra cosa e danno solo nella misura in cui per effetto diretto di una alterazione delle caratteristiche della cosa essa contribuisca ad attivare un processo causale che si concluda con l'evento dannoso e non quando l'evento si verifichi ove la cosa è ubicata o al suo interno, restando quest'ultima, in tali casi, una mera *occasione* (e non causa giuridicamente rilevante) dell'evento.

Orbene, nel caso di specie la caduta dell'attrice è conseguenza di una imperfetta manutenzione del bene in custodia.

Il teste Riccardo [redacted], indifferente rispetto all'istante, ha dichiarato: *"ADR: sono a conoscenza dei fatti di causa in quanto mi trovavo con mia figlia, [redacted], [redacted] a Napoli e ci accingevamo ad andare all'istituto [redacted], era il 05.11.2017 verso 10.45 circa; eravamo entrati nel palazzo dove si trova l'[redacted] e stavamo salendo le scale dell'entrata "c" del palazzo e ho visto una signora che giunta a metà della rampa delle scale ha perso l'equilibrio ed è caduta dalla metà delle rampe di scale sino all'interpiano; è caduta sul lato sinistro; la signora aveva la mano sul corrimano ma il predetto ad un certo punto, nella specie in prossimità del gabbiotto dell'ascensore, non consente più l'appiglio perché si restringe e non consente la presa; preciso che la signora è inciampata su un gradino che era rotto che si trovava a metà della scala; la scala non era illuminata, preciso che non c'era luce artificiale, preciso che c'è un finestrone di circa 1,60 sulla sinistra alla fine delle scale; preciso che i gradini delle scale sono di piperno e marmo bianco; mi sono avvicinato perché la signora lamentava dolori al braccio sinistro; dopo la caduta io e mia figlia abbiamo alzato la signora e l'abbiamo accompagnata all'[redacted] per farla sedere; poi è venuto il 118; ADR; Preciso che l'intera scala percorsa dalla signora non era perfettamente pulita, c'era una sostanza liquida scivolosa incolore diffusa un po' su tutta la scala; Preciso che l'attrice aveva le mani libere di cui una impegnata sul corrimano delle scale; Preciso che la signora inciampando sul gradino rotto ha cercato con la mano sinistra di aggrapparsi al corrimano ma non c'è riuscita perché il corrimano non consente l'appiglio in prossimità del gabbiotto dell'ascensore. Preciso che la signora come detto è inciampata su un gradino rotto; Preciso che la sostanza presente sulle scale ha creato problemi anche a noi perché creava difficoltà di stabilità nel camminare per la*



scivolosità della stessa; Preciso che non stavano facendo pulizie nel palazzo; non pioveva.”

La teste Alexandra [REDACTED] ha dichiarato: “ADR: “Sono a conoscenza dei fatti di causa in quanto era il 5. [REDACTED] 2017 intorno alle 11.00 e stavo andando con mio padre nel palazzo civico n. [REDACTED] in Napoli dove c'è un'associazione chiamata [REDACTED]; entrata nella scala C ci accingiamo a salire le scale per raggiungere il primo piano dove c'è una prima rampa di scale poi un pianerottolo e a seguire una seconda rampa di scale che porta al primo piano dove sta l'associazione; la scala era molto buia e non c'erano luci accese; arrivata alla prima rampa ci siamo dovuti fermare perché una signora stava scendendo le scale e non c'era spazio per salire entrambi; la signora inizia a scendere le scale, Aveva le mani libere, e dopo qualche gradino scivola, prova a reggersi al corrimano ma detto corrimano era adeso alla grata dell'ascensore non permettendo la presa completa; la signora scivola e atterra sul pianerottolo dove io e mio padre ci eravamo fermati per dare precedenza nel passaggio; la signora nel cadere, ruota col corpo ed il braccio sinistro le rimane sotto il corpo ed inizia a urlare dal dolore; preciso che la signora era da sola quando scendeva le scale; io e mio padre ci siamo avvicinati per aiutarla a rialzarsi ed abbiamo accompagnato la signora di nuovo al primo piano dove c'è l'[REDACTED] e nel salire le scale abbiamo visto che il gradino dove la signora è scivolata era mancante di un pezzo sul lato sinistro a salire ed inoltre ho visto che sui gradini c'era una sostanza oleosa di colore scuro; ho constatato personalmente che si trattava di sostanza oleosa perché l'ho toccata con mano; preciso che nel palazzo c'è l'ascensore; entrati con la signora nell'[REDACTED] l'abbiamo fatta sedere e la segretaria ha chiamato l'ambulanza; poi ci siamo scambiati i numeri di telefono e sono andata via.”

Dall'istruttoria risulta conclamato un difetto di manutenzione del bene, confermato anche dalle riproduzioni fotografiche allegate che ritraggono la presenza di una scalinata in pietra ed uno scalino con una parte del piperno mancante in prossimità del bordo e poi incollato in evidente stato di degrado. Il condominio convenuto non ha provato l'esistenza di un fattore estraneo alla sua sfera soggettiva, idoneo ad interrompere quel nesso causale. Pertanto, può sicuramente ritenersi provato il rapporto causale tra la cattiva manutenzione del bene che ha contribuito ad attivare il processo causale che si è concluso con l'evento dannoso.



Risarcimento del danno.

Possono essere condivise le valutazioni mediche del CTU dott. [REDACTED] [REDACTED] le quali appaiono adeguatamente calibrate rispetto al tipo di trauma subito. Il CTU, quindi, con una valutazione analitica, completa ed immune da vizi logici ha accertato: - un danno biologico permanente del 8% per la frattura pluriframmentaria scomposta epifisi e collo omerale sx; età del danneggiato anni [REDACTED] un'inabilità temporanea totale (I.T.T.) di gg. 20; un'inabilità temporanea parziale (I.T.P.) di gg. 30 al 75%, di gg. 30 al 50% e di gg. 30 al 25%.

La liquidazione del danno non patrimoniale subito dall'attore può, quindi, essere determinata facendo applicazione delle Tabelle formulate dal Tribunale di Milano relative all'anno 2024 e tenuto conto dei più recenti arresti giurisprudenziali della S.C. in tema di unitarietà del danno alla persona. Non si procede, dunque, alla separata liquidazione del danno morale in termini di una percentuale del danno biologico, ma ad un'adeguata omnicomprensiva liquidazione del danno biologico, valutando nella loro effettiva consistenza le sofferenze fisiche e psichiche patite dal soggetto leso, così da pervenire al ristoro del danno nella sua interezza. Nella specie, peraltro, non viene operato alcun aumento percentuale personalizzante, non essendovi in atti elementi sulla cui base ritenere la sussistenza di eventuali peggioramenti della qualità della vita del soggetto eccedenti quelli normalmente correlabili a ogni lesione dell'integrità psicofisica del tipo in esame.

Le somme dovute corrispondono al prospetto seguente:

danno biologico [REDACTED]	[REDACTED]
Inabilità totale gg 20	2.300,00
Inabilità parziale al 75% gg. 30 x 115,00	2.587,50
Inabilità parziale al 50% gg 30 x 115,00	1.725,00
Inabilità parziale al 25% gg 30 x 115,00	862,50
Spese mediche	[REDACTED]
TOTALE	[REDACTED]

Le somme liquidate a titolo di danno biologico, morale sono liquidare all'attualità



e pertanto non sono suscettibili di rivalutazione monetaria; su di esse sono dovuti, però, gli interessi legali calcolati, in applicazione del principio giurisprudenziale affermato dalle Sezioni Unite della Corte di Cassazione nella sent. n. 1712 del 1995, non sugli importi liquidati all'attualità, ma sulla somma devalutata al momento del fatto e successivamente rivalutata anno per anno; tale sistema di calcolo permette di evitare l'ingiusto arricchimento derivante al danneggiato dal calcolo degli interessi legali sulla somma rivalutata fin dal giorno del fatto lesivo. Le spese di CTU, separatamente già liquidate, sono poste definitivamente a carico del condominio convenuto.

Le spese seguono la soccombenza e si liquidano (D.M. 147/22) come da dispositivo: si precisa che la liquidazione si attesta [redacted] valori medi in considerazione [redacted]

P.Q.M.

Il Tribunale di Napoli – Sezione civile – ogni altra istanza ed eccezione disattesa, definitivamente pronunciando tra le parti così provvede:

1. accoglie la domanda e, per l'effetto, condanna il Condominio di [redacted] in Napoli, in persona dell'amm.re p.t., al risarcimento del danno in favore di [redacted], nella misura complessiva di euro € [redacted] oltre interessi legali come in motivazione dal fatto al soddisfo;
2. condanna il convenuto al pagamento delle spese processuali in favore dell'attrice, che si liquidano in complessivi € [redacted], oltre € 260,00 per spese vive, oltre spese forfettarie 15% sul compenso professionale, IVA e CPA, se dovute, con attribuzione all'avv. [redacted] dichiaratasi anticipataria.
3. Spese di CTU poste definitivamente a carico del convenuto.

Così deciso in Napoli, il [redacted] 2024.

Il G.O.P.

Dott.ssa [redacted]